



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 63 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale n.° 7/BMO14 del 05.06.214** – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione del Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica n.° 7/BMO14 del 05.06.214, redatto dal Dott. Saverio AGOSTA e dal Dott. Giovanni Passarello, relativo all'accertamento, effettuato il 27.05 2014 a carico della ditta individuale Palazzolo Orazio, esercente l'attività di vendita al dettaglio di carni e prodotti a base di carne (Macelleria) con sede in via Napoli n.° 90 in Pozzallo, di cui è titolare e legale rappresentante il Sig. PALAZZOLO Orazio, nato a Modica il 13.07.1971 e residente in Pozzallo via Antonio Giunta, n.° 4, allorquando sono state accertate delle inadeguatezze dei requisiti strutturali nel locale;

Atteso, pertanto, che a carico del predetto Sig. PALAZZOLO Orazio, nella qualità, è stata accertata e contestata la violazione di cui all'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n.° 193/2007, che così recita: "Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000";

Considerato che al trasgressore sono state date delle prescrizioni già in data 26.11.2013 e che lo stesso non vi ha ottemperato nonostante il congruo termine concesso;

Considerato pertanto il fatto va sanzionato, ai sensi del medesimo art. 6, comma 7, D. Lgs. n.° 193/07 citato per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00 pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che la violazione è stata contestata al sig. PALAZZOLO Orazio, presente all'ispezione nella qualità di responsabile della produzione ed è stata notificata a mezzo raccomandata con A.R. quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. PALAZZOLO Orazio acquisiti al protocollo generale E. n° 0015429 del 30.07.2014 ove il trasgressore fa presente di aver eseguito i lavori, ma di aver provveduto in ritardo per non sospendere l'attività e non licenziare il dipendente della ditta, per cui chiede, in considerazione anche della crisi del settore, l'archiviazione o, in subordine, la riduzione della pena.

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascriversi al Sig. PALAZZOLO Orazio



nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Negli scritti difensivi il trasgressore sostanzialmente ammette le proprie responsabilità, ma le giustificazioni non costituiscono una esimente quanto piuttosto forniscono degli elementi utili ad una accoglimento della richiesta di riduzione della pena.

Pertanto non può che riconoscersi la fondatezza della violazione contestata e sanzionata dall'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 06.11.2007 n.° 193.

Le condizioni di crisi che attualmente soffre il mercato inducono ad accogliere la richiesta di riduzione e, ove richiesta con separato atto, anche di rateizzazione della sanzione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. . PALAZZOLO Orazio, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**si applica il minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.1.000,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi €1.066,00 (euro millesessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:



- al Sig. PALAZZOLO Orazio, nato a Modica il 13.07.1971 e residente in Pozzallo via Antonio Giunta, n.° 4,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' altresì data facoltà di rateazione (ove formalmente richiesta) per un numero di rate non superiore a dodici. In tal caso, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 8 AGO 2014

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*